

# DIRITTO TRIBUTARIO

*Giuseppe Laganà*

## SCHEDA DI AUSILIO DIDATTICO

*Argomento:*

---

***L'IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO  
DI CAMPIONE D'ITALIA (ILCCI)***

***2021***

# L'IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA (ILCCI)

1. QUADRO NORMATIVO
2. AMBITO OGGETTIVO
3. SOGGETTI PASSIVI
4. CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
5. ADEMPIMENTI STRUMENTALI
6. POTERI ED ORGANI ISPETTIVI
7. IMPIANTO SANZIONATORIO

# Quadro normativo

Con il **Regolamento (UE) 2019/474** del Parlamento Europeo e del Consiglio e la **Direttiva UE 2019/475** del Consiglio del 18 febbraio 2019, il Comune di **Campione d'Italia**, a decorrere dal **1° gennaio 2020**:

- **entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa;**
- **mantiene l'esclusione dall'applicazione dell'IVA (italiana e svizzera).**

# Quadro normativo (segue)

L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ha indotto il Legislatore italiano con l'articolo 1, commi 559 e ss, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ad introdurre un'equivalente imposta: **l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI).**

Le **regole di funzionamento** dell'imposta sono dettate dal Decreto MEF del 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

# Ambito oggettivo

L'ILCCI è un'imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire **nei confronti dei consumatori finali (B2C) e non nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici (B2B).**

# Ambito oggettivo (segue)

Sono assoggettate all'ILCCI le **forniture di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nel territorio del comune di Campione d'Italia da operatori economici, nell'esercizio di impresa arte o professione, **nei confronti di consumatori finali**. Per tali operazioni deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all'imposta sul consumo le **importazioni** nel territorio del Comune di beni provenienti da paesi terzi e l'**introduzione** nel territorio del Comune di beni provenienti dall'UE, **destinati al consumo finale nel territorio del Comune**. Per tali operazioni l'imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

# Ambito oggettivo (segue)

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati:

- sia per fini privati sia per fini economici,
- sia per le operazioni escluse da ILCCI sia per operazioni soggette all'imposta,

l'ILCCI si applica sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all' utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall'acquirente.

# Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 4 del DM 16 dicembre 2020 si tratta:

- di **chiunque**, a prescindere dalla forma giuridica, **effettua nell'esercizio d'impresa, arte o professione**, anche svolta in via non esclusiva, **forniture di beni e prestazioni di servizi**, diversi da quelli esclusi dall'imposta ai sensi dell'articolo 16, **nei confronti di consumatori finali**;
- del **consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce nel Comune beni provenienti dal territorio dell'UE.**



# Soggetti passivi (segue)

Sono considerati **consumatori finali**:

- i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- gli operatori economici che pongono in essere le operazioni "escluse" da tassazione, individuate dall'articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse da escluse dall'IVA svizzera in base all'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da IVA ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE).

# Caratteri dell'obbligazione tributaria

L'imposta diviene esigibile:

- per le **forniture di beni** nel momento in cui il bene è consegnato o messo a disposizione del consumatore finale per l'uso o per il godimento o, se precedente, nel momento in cui è pagato il corrispettivo;
- per le **prestazioni di servizi**, nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

## Caratteri dell'obbligazione tributaria (segue)

L'aliquota è stabilita nella misura del **7,7%** della base imponibile dell'operazione.

Tuttavia per determinate operazioni sono previste **aliquote ridotte** nella misura del **2,5%** (in particolare per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano) e **3,7%** (in particolare per pernottamenti in albergo, colazione inclusa)

Le aliquote sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'IVA.

# Adempimenti strumentali

L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di **dichiarazioni annuali** presentate dai soli soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'ILCCI ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del MEF 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d'Italia

Sono previsti due **versamenti periodici**. No versamenti per imposta di importo inferiore ad euro 5.

# Poteri ed Organi ispettivi

L'**articolo 25** del Decreto MEF prevede che l'accertamento e la riscossione coattiva dell'ILCCI sono effettuati dal **comune** di Campione d'Italia ovvero da **soggetti autorizzati** a cui lo stesso comune affida, anche disgiuntamente, l'incarico.

# Impianto sanzionatorio

- In caso di **omesso o insufficiente versamento dell'ILCCI**, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro;
- In **caso di infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro.